ACCORDO QUADRO DEL 4 DICEMBRE 2019

Sulla regolazione delle società/consorzi/cooperative delle forniture di servizi di movimentazione e distribuzione delle merci e delle agenzie indirette su tutto il territorio nazionale

INTEGRAZIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI

Il giorno 5 febbraio 2019 presso la sede dell'Associazione Datoriale ALSEA a Milano si sono incontrate:

la Società UPS srl, rappresentata dai sigg. Palombella, Sgobba e dalla sig.ra Delia Lissoni,

e le Organizzazioni Sindacali Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, rappresentate rispettivamente a livello nazionale dai sigg. Valeria Mizzau, Mario Lovergine e Walter Barbieri;
Filt Cgil Lombardia, rappresentata dai sigg. E.Barosselli, A. Gallotta,
Filt Cgil Roma e Lazio, rappresentate dai sigg. A.Antonelli, M.Pedretti,
Filt Cgil Toscana, rappresentata dai sigg. C.Gani, M.Caroti,
Filt Cgil Emilia Romagna, rappresentata dai sig.ra S.Sandri,
Filt Cgil Como, rappresentata da sig. Giovanni Riccardi,
Filt Cgil Verona, rappresentata dal sig. Luis Everton Da Silva,
Filt Cgil Citta' Metropolitana Venezia, rappresentata dal sig. Marcello Salbitani,
Fit Csil Lombardia rappresentata dal sig. Roberto Legramandi,
Uiltrasporti Lazio rappresentata dal sig. M.Paolucci,
Uiltrasporti Toscana rappresentata dal sig. S.Chellini,
Uiltrasporti Piemonte rappresentata dal sig. A.Rudino,

Con la partecipazione dei rappresentati territoriali
e le RSU/RSA Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti, rispettivamente i sigg. A.Forlano, J.Valdiviezo, P.Calderon, G.Rinaldo, E.Agapito, R. Baglivo, F.Tarzia, F.Carbonaro, Pieretti, G.Batazza, S.Gorelli, C.Dobroiu, Brioles, Zuniga, Basile Umberto, Cristian Castro, Idrissa Gueye.

Premesse:

1) In data 4 dicembre 2019 le Parti stipulavano la Parte Normativa dell'Accordo Quadro sulla regolazione delle società/consorzi/cooperative delle forniture di servizi di movimentazione e distribuzione delle merci e delle agenzie indirette su tutto il territorio nazionale, contestualmente rinviando la discussione e la stipula della Parte Economica ad altro incontro da concretizzarsi in un secondo momento;
2) A tal fine in data odierna le Parti hanno condiviso e sottoscritto la presente integrazione dei trattamenti economici e normativi a completamento dell'accordo quadro del 4 dicembre 2019;
3) L'intesa odiera sostituisce quanto il 4 dicembre presentato come ipotesi sindacale non condivisa di parte economica.

Articolo 4
Orario e Organizzazione del lavoro, mansioni e livelli di inquadramento

Seguono le disposizioni applicative, relative ai trattamenti normativi, contrattuali e retributivi minimi, suddivisi per profili professionali, dei lavoratori e delle lavoratrici indiretti, che dovranno essere adottati dai fornitori UPS, negli specifici segmenti produttivi della filiera del servizio.

Restano ferme le condizioni di miglior favore, presenti in eventuali accordi già sottoscritti, solo se contrattualizzate dalle organizzazioni sindacali stipulanti il vigente CCNL e la presente intesa ad ogni livello.

Per quanto non diversamente definito, comunque in conformità, con il vigente CCNL, si applica quanto in quest'ultimo stabilito.

Le Parti individueranno, laddove ancora non previsto, uno strumento idoneo ed effettivo di misurazione della presenza.

Driver

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro ordinario settimanale dei driver di UPS è di 39 ore, distribuiti su 5 giorni lavorativi (lunedi-venerdi).

Agli effetti delle disposizioni del presente accordo si intende per orario di lavoro ogni periodo compreso fra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore/la lavoratrice driver è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività accessorie, ossia:

1. il tempo dedicato a tutte le operazioni di trasporto; in particolare la guida, eventuale carico e scarico, rifornimento carburante, ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo e del ritiro e consegna merce o ad adempiere agli obblighi legali o regolamentari direttamente legati al trasporto specifico in corso, incluse l'eventuale versamento di cassa, le formalità procedurali relative al ritiro e alla consegna merce;
2. i periodi di tempo durante i quali il driver non può disporre liberamente del proprio tempo e deve rimanere sul posto di lavoro o sul luogo di ritiro e consegna, pronto a svolgere il suo lavoro normale, occupato in compiti connessi all'attività di servizio.

Per specifiche necessità di flessibilità in parte delle filiali UPS, mediante l'accordo collettivo aziendale del 15 aprile 2016 si è definito un regime di orario flessibile esteso a 44 ore settimanali. Le Parti precisano che il sistema di orario flessibile è inteso esclusivamente nel senso che eventuale straordinario settimanale sarà riconosciuto solo se l'attività supera le 44 ore settimanali.

In nessun caso l'adozione dell'orario in regime di flessibilità può modificare o alterare le previsioni del comma 5 dell'articolo 73 del vigente CCNL, in materia di divisori e retribuzione e, laddove occasionalmente la prestazione giornaliera del driver si esaurisca all'interno delle 8 ore lavorative ordinarie, in nessun caso ciò darà luogo a decurtazione sia retributive che in termini di permessi retribuiti di varia natura.

A livello aziendale, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 11 del vigente CCNL, per i driver, che effettuano la loro attività lavorativa al di fuori del territorio comunale o comunque in ambito metropolitano allargato, sarà riconosciuto l'importo di una specifica indennità ai sensi di quanto disposto dall'art. 51 c.5 del TUIR il cui valore non potrà essere inferiore a 19 €. Tale importo sara' erogato con la seguente modalita': dal 1 di marzo 2020 17 euro, dal 1 marzo 2021 euro 18 e dal 1 marzo 2022 euro 19. Detti importi si intendono netti ai sensi di quanto previsto dalla legge suddetta.

Per il personale che esercita la propria prestazione lavorativa, in regime ordinario di 39 ore settimanali, e che non percepisce altra indennita' con la stessa finalita', sarà prevista l'erogazione di un buono pasto elettronico giornaliero del valore minimo di 8 €.

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE

Nell'ottica di una valorizzazione della figura professionale dell'autista e del suo nuovo inquadramento contrattuale, previsto nell'accordo di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione del 3 dicembre 2017, UPS farà riconoscere dai propri fornitori ai driver, assunti con contrato a tempo indeterminato al momento della stipula della presente intesa, come dipendenti di società di trasporto operante presso UPS, un superminimo non riassorbibile, incidente su tutti gli istituti contrattuali e di legge, pari all'attuale differenza tra il livello 3s impiegatizio (parametro 132 minimo tabellare euro 1750,37) e il nuovo livello competente G1 (parametro 124 minimo tabellare 1644,29). Laddove il livello di attestazione attuale dei driver nel fornitore specifico sia il 3, allo stesso modo si procederà a compensare le differenze parametrali e retributive (parametro 128 del 3 livello al parametro 124 del G1, pari a un delta retributivo conglobato di 59.22 euro). Detti importi, pari a euro 106.08 per gli attuali 3s e 59.22 per gli attuali livelli 3, saranno appunto erogati rispettivamente per 14 mensilità come superminimo non riassorbibile, faranno a tutti gli effetti parte della base imponibile retributiva e contributiva del personale alla data odierna operante presso i fornitori UPS con la qualifica di driver e saranno sempre e in ogni caso riconosciuti come parte retributiva accessoria, senza soluzione di continuità, nel caso di trasferimento del rapporto di lavoro ad altro fornitore, parimenti operante presso UPS, in caso di cambio fornitore di servizio/appalto. Detti importi si rivaluteranno di 8 punti parametrali per gli attuali livelli 3s e 4 punti parametrali per gli attuali livelli 3 ad ogni rinnovo del CCNL.

Le Parti condividono che, al fine di ottenere una perequazione retributiva tra il personale, attualmente dipendente, cui si applica la suddetta disposizione salariale, e il personale, che sarà assunto successivamente alla stipula del presente accordo, a questi ultimi verrà riconosciuto un superminimo non riassorbibile, trascorsi 36 mesi dalla data di prima assunzione, pari al valore del superminimo riconosciuto ai colleghi del livello 3 cui si applica il presente accordo nella specifica filiale, con le medesime condizioni retributive e contributive sopra descritte.

Vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore presenti in accordi territoriali già sottoscritti, solo se stipulati dalla Organizzazioni Sindacali sottoscrittici la presente intesa.

PREMIO DI PRODUTTIVITÀ/WELFARE

Verrà prevista la negoziazione di un premio di produttività in ciascuna filiale per tutti i driver, da contrattare tra le parti stipulanti a livello di competenza. Nel contesto di tale negoziazione le parti definiranno la fruizione di due ore settimanali, che saranno rese in tutte le filiali i cui driver adottano un orario in regime di flessibilità di 44 ore. La maturazione di dette ore e' legata all'effettiva prestazione dell'intera settimana, salvo eventuali assenze per Legge 104 o permessi sindacali, legati alla contrattazione aziendale, che saranno individuate come franchigie con intesa tra le parti a livello aziendale. Le due ore settimanali restituite saranno inserite nel contesto della negoziazione e potranno, attraverso di essa, essere trasformate o in parte dell'importo riconosciuto a titolo di premio di produttività o come permessi aggiunti per recupero psico-fisico, che se non consumati nell'arco dell'anno di maturazione, saranno liquidati nel corso del mese di febbraio dell'anno successivo.

Le suddette ore saranno in alternativa diversamente contrattate, se condiviso tra le Parti a livello locale.

In presenza di una contrattazione, gia' esperita, nella filiale/territorio eventuale nuovo accordo sostituira' quello esistente.

Movimentazione merci/Handling

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro ordinario settimanale nello specifico settore di attività di UPS è di 39 ore, esso dovrà rigorosamente seguire i dettami dell'art.9 del vigente CCNL e del Dlgs.66/2003 e s.m.i.. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al corretto riconoscimento retributivo del lavoro straordinario, festivo e notturno, con le relative maggiorazioni contrattuali.

L'orario di lavoro ordinario e straordinario non potrà in nessun caso essere esteso giornalmente/settimanalmente/mensilmente oltre i limiti dettati dalle suddette norme, pena l'esclusione automatica del datore di lavoro/appaltatore inadempiente, con procedura di infrazione di cui al precedente art.3 della presente intesa e nel pieno rispetto del CCNL.

Le Parti avranno cura di verificare la corretta applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro, durante le fasi di verifica e controllo previste ai sensi Articolo 3 del presente accordo.

In caso di specifiche necessità di flessibilità, nelle singole filiali UPS, mediante accordi collettivi aziendali conclusi con le OO.SS. stipulanti il presente accordo, territorialmente competenti, potranno essere definite, alternativamente, le seguenti intese di diversa

distribuzione/variazione dell'orario di lavoro, dietro riconoscimento di un'indennità di disagio:

1) la definizione di un'articolazione del nastro lavorativo giornaliero a turni;

2) turni spezzati nei limiti e nel rispetto del CCNL e del Dlgs.66/2003 e s.m.i.;

3) particolari condizioni di polifunzionalità della mansione.

Vengono fatte salve eventuali condizioni di miglior favore presenti in accordi territoriali già sottoscritti, solo se stipulati dalla Organizzazioni Sindacali sottoscrittici la presente intesa.

INQUADRAMENTO CONTRATTUALE

Le Parti riconoscono che una delle caratteristiche normative essenziali del contratto di appalto debba essere l'autonomia organizzativa e imprenditoriale del fornitore del servizio, pertanto la struttura di ogni singola impresa, sia essa cooperativa o meno, deve presuppore una gerarchia interna di mansioni, competenze e professionalità, quindi anche di livello contrattuale.

Le Parti condividono che le attività accessorie, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività doganali, produzione documentali, packaging, picking, carico e scarico mediante utilizzo di mezzi complessi delle merci, interfaccia con strumenti di automazione, utilizzo di apparecchiature elettroniche, gestione di informazioni attraverso software, ecc..., siano entrate, di fatto, a far parte di dinamiche integrate di alta professionalità, in modo sempre più diffuso, tra il personale impiegato nell'handling e nei magazzini UPS. La qualità del prodotto offerto da UPS ai propri clienti, richiede sempre una maggiore automazione e, di conseguenza, sviluppo di competenza da parte del personale impiegato, tale sviluppo deve necessariamente avere un riscontro nell'inquadramento contrattuale, attribuito al personale impiegato. La diversificazione dei livelli classificatori e la progressione di carriera sulla base delle competenze, acquisite mediante l'anzianità aziendale o la formazione interna, deve poter essere riscontrata in una diversificazione dei livelli all'interno degli operativi UPS. Alla luce di quanto suddetto sarà oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 3 della presente intesa, la corretta applicazione dei livelli contrattuali corretti, in funzione della declaratoria contrattuale, del lavoro oggettivamente svolto e in funzione di quanto mediante specifici accordi aziendali, la Parti individueranno essere essenziale alla organizzazione operativa, in termini funzionali e autonomi per la produzione del servizio UPS, sia nei magazzini che negli HUB/GTW

Le Parti condividono che, stante la professionalità richiesta e la qualità del servizio offerto da UPS, il livello contrattuale minimo di attestazione in tutte le attività di handling è il 5 e sarà comunque raggiunto per i nuovi ingressi, entro e non oltre i 24 mesi dalla data di assunzione.

PREMIO DI PRODUTTIVITÀ/WELFARE

Verrà prevista la negoziazione di un premio di produttività in ciascuna filiale per tutti i magazzini, da contrattare tra le parti stipulanti a livello di competenza.

TICKET RESTAURANT

Per tutto il personale dei magazzini sarà prevista l'erogazione di un ticket elettronico giornaliero, il cui valore minimo non potra' essere inferiore a 6 €, le cui prestazioni minime verranno concordati a livello aziendale in sede territoriale.

Disposizioni finali - attivazione dell'accordo quadro e monitoraggio periodico complessivo

Il presente accordo diviene immediatamente esecutivo tra le Parti, che si attiveranno a farne recepire i contenuti ai fornitori di servizi e appaltatori di UPS, mediante gara in caso di sostituzione dei soggetti imprenditoriale da parte della Società, mediante accordo commerciale *in itinere* da parte sempre di UPS o mediante accordo sindacale con il supporto di UPS, entro e non oltre sei mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso.

La presente intesa ha validità triennale e scadrà il giorno 5 febbraio 2023, tuttavia, continuerà a produrre i suoi effetti in modo ultrattivo fino al suo effettivo rinnovo.

Viene previsto un monitoraggio semestrale del presente accordo quadro per verificarne l'effettiva ed estensiva applicazione.

A tal fine Ups si farà carico di raccogliere e archiviare gli accordi aziendali sottoscritti tra le organizzazioni sindacali territoriali, congiuntamente con le RSA, e i fornitori per la sua piena applicazione negli specifici rimandi interni alla negoziazione locale/aziendale.

Le Parti ribadiscono la piena esigibilita' dell'Accordo Quadro – sia la Parte Normativa stipulata il 4 dicembre 2019 che la parte economica sottoscritta in data odierna.

In particolare evidenziano la novita' normativa legata all'articolo 3, ribadendone i presupposti di piena efficacia, relativamente alla procecura di consultazione, ivi prevista che dovra' essere

avviata prima di azioni unilaterali da entrambe le Parti, salvo i casi di estrema gravita' per i quali comunque UPS sara' tempestivamente avvisata e consultata per le vie brevi.

Per UPS | Per Filt Cgil | Fit Cisl | Uiltrasporti

Le Parti scioglieranno la riserva sulla presente intesa nei tempi e nei modi seguenti:
Ups con comunicazione formale da inviare entro e non oltre il 22 febbraio 2020 alle Segreterie Nazionale; le Organizzazioni Sindacali stipulanti, dopo aver svolto le assemblea consultatitve nel periodo che va dal 24 febbraio al 15 marzo 2020.

Per UPS

Per le Segreterie Nazionali Filt Cgil, Fit Csil e Uiltrasporti